



sopra avanzata dall'Agenzia Nazionale Stampa Associata ed esclusa, peraltro, la possibilità di concedere il mutuo stesso in quanto non sussisterebbero per esso le condizioni di garanzia previste dal n. 8 dell'art. 13 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, delibera, ai sensi dell'art. 5 dello statuto organico:

1° - l'acquisto dalla Società p.a. Immobiliare Propaganda - con sede in Milano - dell'immobile suddetto entro il limite massimo di spesa di lire 85 milioni, subordinatamente ai normali accertamenti tecnico-legali ed alla valutazione dell'immobile stesso per determinarne il congruo prezzo;

2° - di cedere l'immobile di cui trattasi in temporanea locazione, con patto di futura vendita, alla Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) (Soc. Cooperativa fra i giornali italiani con sede in Roma), mediante ammortamento da effettuarsi alle seguenti condizioni:

- a) - durata massima, anni 15;
- b) - interesse dell'8% in ragione di anno;
- c) - diritto di commissione dello 0,50% una tantum, oltre al diritto dello 0,25% annuo contingentemente determinato sul prezzo di acquisto dell'immobile (qualora la durata dell'ammortamento sia inferiore a 10 anni, il predetto diritto di